

STATUTO

**ISTITUTO JEAN PIAGET
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN NICOLA LA STRADA CE VIA
FIRENZE 25

Numero REA: CE - 316591

Codice fiscale: 04313500615

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	REPERTORIO N.5039	RACCOLTA N.3583
	ATTO COSTITUTIVO	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno nove aprile duemiladiciotto, in Napoli nel mio stu-	
	dio.	
	Innanzi a me Notaio Ugo Tafuri fu Antonio, iscritto presso il	
	Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre An-	
	nunziata e Nola, Notaio alla residenza di Napoli con studio	
	alla via Calata Trinita' Maggiore n.6	
	SI SONO COSTITUITI	
	1) ALBARELLA ALESSANDRO, nato a Caserta (CE) il giorno trenta	
	marzo millenovecentottantanove, codice fiscale LBR LSN 89C30	
	B963R, residente in San Nicola La Strada (CE) alla via Firen-	
	ze n.25;	
	2) ALBARELLA NICOLA, nato a Caserta il giorno ventisei giugno	
	millenovecentonovantatrè, codice fiscale LBR NCL 93H26 B963F,	
	residente in San Nicola La Strada (CE) alla via Firenze n.25;	
	3) RAINIERI MARIA RITA, nata a Caserta il giorno sedici mag-	
	gio millenovecentonovantasette, codice fiscale RNR MRT 97E56	
	B963E, residente in San Nicola La Strada (CE) alla via Duca	
	D'Aosta n.31.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costi-	
	tuiti, i quali dichiarano di essere cittadini italiani e mi	
	chiedono di ricevere il presente atto costitutivo di società	
	a responsabilità limitata, con qualifica di impresa sociale,	

	regolato come segue.	
	ARTICOLO 1.- DENOMINAZIONE - E' costituita una societa' a re-	
	sponsabilita' limitata, con qualifica di impresa sociale, ai	
	sensi e per gli effetti del D.lgs 3.7.2017 n.112 denominata:	
	"ISTITUTO JEAN PIAGET IMPRESA SOCIALE S.R.L.".	
	ARTICOLO 2.- SEDE - La societa' ha sede in San Nicola La	
	Strada (CE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizio-	
	ne eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi del-	
	l'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codi-	
	ce civile e potranno essere aperte filiali, succursali e sedi	
	secondarie in tutto il territorio nazionale ed all'estero.	
	ARTICOLO 3.- OGGETTO - La società non ha scopo di lucro ed	
	intende esercitare in via stabile e principale una o più at-	
	tivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento	
	di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,	
	in conformita' al dec. lgs. 112/2017, operando nel settore	
	dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della leg-	
	ge 28 marzo 2003 n.53, nella scuola d'infanzia, asilo nido,	
	primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, parita-	
	ria e parificata e quant'altro di seguito elencato, nonche'	
	nella formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo ed ha per oggetto:	
	- gestione in forma autonoma e democratica di una scuola del-	
	la prima infanzia (fascia d'eta' fino a sei anni), infanzia,	

	primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, parita-	
	ria e parificata, fissandone i criteri di gestione e gli in-	
	dirizzi programmatici - in particolare, tale scuola dovra'	
	salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della	
	popolazione integrando l'opera della famiglia cui compete il	
	diritto - dovere dell'educazione dei figli; baby parking, lu-	
	doteca, baby sitting, attivita' di animazione ed intratteni-	
	mento per bambini in sede e a domicilio, attivita' psicomoto-	
	ria per bambini, organizzazione e gestione di campi estivi	
	per bambini, laboratori di manualita' e corsi espressivi, la-	
	boratori teatrali e musicali, laboratori di informatica, cor-	
	si di ballo, corsi di lingua straniera, corsi di formazione	
	professionale, cineforum, attivita' ludiche in genere ed at-	
	tivita' sportive. La societa' potra' effettuare la prepara-	
	zione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini i-	
	scritti alla scuola e svolgere attivita' di trasporto bambini	
	a mezzo scuola bus. La societa' potra' organizzare e gestire	
	corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite	
	guidate e gite scolastiche, feste private ed ogni altra atti-	
	vita' di intrattenimento e ricreativa in genere. Tutte le at-	
	tivita' potranno essere svolte anche a favore di soggetti	
	svantaggiati e disabili. La societa' puo' svolgere le sue	
	attivita' in collaborazione con qualsiasi altra istituzione	
	nei limiti e con le modalita' di cui al dec.lgs. 112 del	
	2017. La societa' intende essere retta e regolata oltre che	

	dal dec.lgs. 112 del 2017 e dal codice civile. La societa'	
	intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze,	
	benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano	
	nel settore in oggetto.	
	La societa' potra', inoltre, nei limiti previsti dalla legge,	
	compiere tutte le operazioni finanziarie, in via non preva-	
	lente e non nei confronti del pubblico, commerciali, mobilia-	
	ri ed immobiliari, connesse o utili per il conseguimento del-	
	l'oggetto sociale, con esclusione della raccolta del rispar-	
	mio tra il pubblico, dell'esercizio del credito e di ogni	
	forma di locazione finanziaria attiva.	
	ARTICOLO 4.- DURATA - La durata della societa' e' fissata a	
	tempo indeterminato.	
	ARTICOLO 5.- CAPITALE - Il capitale sociale e' di euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e viene sottoscritto	
	da Albarella Alessandro per euro 4.000,00 (quattromila virgo-	
	la zero zero) per una quota di partecipazione pari al 40%	
	(quaranta per cento), da Albarella Nicola per euro 4.000,00	
	(quattromila virgola zero zero) per una quota di partecipa-	
	zione pari al 40% (quaranta per cento) e da Rainieri Maria	
	Rita per euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per una	
	quota di partecipazione pari al 20% (venti per cento), dando-	
	si atto esse parti che il 25% (venticinque per cento) del	
	capitale sociale pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento	
	virgola zero zero) e' stato versato all'organo amministrativo	

	infra nominato a mezzo tre assegni circolari dei quali il	
	primo dell'importo euro 500,00 (cinquecento virgola zero ze-	
	ro) emesso in data 6.4.2018 dalla Credem distinto dal	
	n.8020090603-05, il secondo dell'importo di euro 1.000,00	
	(mille virgola zero zero) emesso in data 6.4.2018 dall'Uni-	
	credit distinto dal n.7402346064-09 ed il terzo dell'importo	
	di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) emesso in data	
	6.4.2018 dall'Unicredit distinto dal n.7402346063-08, tutti	
	all'ordine della societa' con clausola non trasferibile.	
	Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale	
	si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter. c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta	
	ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di	
	recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.Sono ammessi conferi-	
	menti di beni in natura.	
	ARTICOLO 6.- DOMICILIAZIONE - Il domicilio dei soci, degli	
	amministratori, del sindaco, per i loro rapporti con la so-	
	cieta' e' quello che risulta a norma di legge.	
	ARTICOLO 7.- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA	
	VIVI - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili libe-	
	ramente per atto tra vivi solo a favore: a) di altri soci; b)	
	del coniuge di un socio; c) di parenti o affini in linea ret-	
	ta di un socio, in qualunque grado. In qualsiasi altro caso	

	di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il di-	
	ritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che in-	
	tende vendere la propria partecipazione dovra' darne comuni-	
	cazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata	
	al domicilio di ciascuno di essi quale risulta dal Registro	
	delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalita'	
	del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,	
	in particolare, il prezzo e le modalita' di pagamento. I soci	
	destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercita-	
	re il diritto di prelazione per l'acquisto della participa-	
	zione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al	
	socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazio-	
	ne con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal	
	timbro postale) della offerta di prelazione. Nell'ipotesi di	
	esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un	
	socio, la partecipazione offerta spettera' ai soci interessa-	
	ti in proporzione al valore nominale della partecipazione da	
	ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto	
	alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il dirit-	
	to a lui spettante si accresce automaticamente e proporzio-	
	nalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono va-	
	lersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente	
	rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro	
	spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la	

	partecipazione formulata con le modalita' indicate equivale a	
	proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Per-	
	tanto il contratto si intendera' concluso nel momento in cui	
	chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza del-	
	l'accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio	
	cedente e' obbligato a concordare con il cessionario la ripe-	
	tizione del negozio in forma idonea per il suo deposito pres-	
	so il Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del	
	prezzo come indicato nella denuntiatio. La prelazione deve	
	essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il	
	diritto di prelazione dovra' essere esercitato per l'intera	
	partecipazione offerta, poiche' tale e' l'oggetto della pro-	
	posta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio in-	
	tenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto	
	sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente, o-	
	ve non intenda accettare l'esercizio della prelazione limita-	
	to ad una parte della partecipazione stessa, sara' libero di	
	trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato	
	nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ri-	
	cevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovve-	
	ro, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della	
	partecipazione offerta, potra' entro lo stesso termine di 20	
	(venti) giorni trasferire tale parte di partecipazione al so-	
	cio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che sa-	
	ranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio	

	non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente	
	dovra' nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo ar-	
	ticolo.	
	ARTICOLO 8.- MORTE DEL SOCIO - Le partecipazioni sono libera-	
	mente trasferibili per successione a causa di morte.	
	ARTICOLO 9.- RECESSO - Hanno diritto di recedere i soci che	
	non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguar-	
	danti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della societa';	
	b) la trasformazione della societa';	
	c) la fusione e la scissione della societa';	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della societa' all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della societa';	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi del-	
	l'articolo 2468, comma 4, c.c.;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la socie-	
	ta' sia soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento ai	
	sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spettera' ai soci	
	il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo	
	2497 quater c.c. Il socio che intende recedere dalla societa'	

	deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante	
	lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La	
	raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista,	
	dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della	
	decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generali-	
	ta' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il reces-	
	so e' diverso da una decisione, esso puo' essere esercitato	
	non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte	
	del socio. L'organo amministrativo e' tenuto a comunicare ai	
	soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso	
	entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne e' venuto esso	
	stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il	
	giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della	
	societa'. Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' e-	
	sercitato, e' privo di efficacia se, entro 90 (novanta) gior-	
	ni dall'esercizio del recesso, la societa' revoca la delibera	
	che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento del-	
	la societa'.	
	ARTICOLO 10.- AMMINISTRATORI - La societa' puo' essere ammi-	
	nistrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede	
	della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o piu'	

	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	c) da due o piu' amministratori con poteri congiunti o di-	
	sggiunti. Qualora vengono nominati piu' amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio	
	di amministrazione. Per organo amministrativo si intende	
	l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazio-	
	ne, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata con-	
	giuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli ammini-	
	stratori possono essere anche non soci.	
	ARTICOLO 11.- DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE - Gli	
	amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o	
	per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli am-	
	ministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.	
	Salvo quanto successivamente previsto, se nel corso dell'e-	
	sercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori gli al-	
	tri provvedono a sostituirli; gli amministratori cosi' nomi-	
	nati restano in carica sino alla prossima assemblea. Nel caso	
	di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi	
	causa viene meno la meta' dei consiglieri, in caso di numero	
	pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispa-	
	ri, si applica l'articolo 2386 c.c.	

	ARTICOLO 12.- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presiden-	
	te. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche al-	
	trove, purché in Italia, previa convocazione con lettera	
	consegnata a mano almeno 6 (sei) giorni prima. Le adunanze	
	del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri	
	in carica ed il sindaco. Per la validità delle deliberazioni	
	del consiglio di amministrazione si richiede la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deli-	
	berazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende	
	respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigera' un	
	verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato	
	che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	ARTICOLO 13.- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo	
	amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della	
	società'.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-	
	no o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In que-	
	sto caso si applicano le disposizioni contenute nei commi	

	terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono es-	
	sere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475,	
	quinto comma, c.c. Possono essere nominati direttori, insti-	
	tori o procuratori per il compimento di determinati atti o	
	categorie di atti, determinandone i poteri. Qualora l'ammini-	
	strazione sia affidata disgiuntamente a piu' amministratori,	
	in caso di opposizione di un amministratore all'operazione	
	che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'op-	
	posizione sono i soci.	
	ARTICOLO 14.- L'organo amministrativo informa annualmente i	
	lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente in-	
	teressati alle attivita' della società delle delibere degli	
	organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o	
	scambiati, mediante la redazione di un apposito Rendiconto	
	Informativo Aziendale redatto ogni anno entro il mese di giu-	
	gno e messo a disposizione di chiunque abbia interesse presso	
	la sede sociale. I lavoratori, gli utenti e gli altri sogget-	
	ti direttamente interessati alla attivita' potranno inoltre	
	presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte	
	in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indi-	
	rizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, pel caso	
	sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di	
	informare i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti di-	
	rettamente interessati alle attività, e/o acquisire il loro	

	parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente.	
	Eventuali proposte provenienti dai lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alla attivita' emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine dei giorno della prima assemblea utile del Consiglio di Amministrazione ed essere dallo stesso valutate.	
	Gli utenti partecipano a mezzo dei loro rappresentanti, eletti a norma del regolamento aziendale, all'assemblea dei soci che si svolgera' a partecipazione integrata, limitatamente alla trattazione e alla deliberazione sui seguenti argomenti:	
	- programma scolastico;	
	- visite didattiche e gite.	
	I lavoratori partecipano a mezzo dei loro rappresentanti, eletti a norma del regolamento aziendale, all'assemblea dei soci che si svolgera' a partecipazione integrata, limitatamente alla trattazione e alla deliberazione sui seguenti argomenti:	
	- apertura di nuove sedi scolastiche;	
	- acquisizione di rami aziendali avente ad oggetto lo svolgimento di attivita' scolastica.	
	ARTICOLO 15.- RAPPRESENTANZA - L'amministratore unico ha la rappresentanza della societa'. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della societa'	

	spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai	
	singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della	
	delega. Nel caso di nomina di piu' amministratori, la rappre-	
	sentanza della societa' spetta agli stessi congiuntamente o	
	disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	ARTICOLO 16.- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Agli ammini-	
	stratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per	
	ragioni del loro ufficio.	
	ARTICOLO 17.- ORGANO DI CONTROLLO INTERNO - La societa' prov-	
	vede alla nomina di un sindaco a norma dell'articolo 10 del	
	dec.lgs.112/2017.	
	Il sindaco deve possedere i requisiti di cui all'articolo	
	2397 comma 2 c.c. e 2399 c.c. L'organo di controllo vigila	
	sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del d.lgs. 231/2011, qualora applicabili,	
	nonche' sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il	
	sindaco puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispe-	
	zione e di controllo.	
	ARTICOLO 17 bis.- Requisiti di onorabilità, professionalità	
	ed indipendenza.	
	Tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la	
	piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di	

	onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla	
	qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della	
	società.	
	Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica co-	
	stituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
	Sono considerati requisiti di onorabilità:	
	a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le	
	sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n.	
	689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Am-	
	ministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia	
	pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge pre-	
	veda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a	
	cinque anni;	
	b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di-	
	sposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della	
	legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed in-	
	tegrazioni;	
	c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano	
	comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale	
	appartenenza.	
	I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono	
	inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità,	
	tra:	
	a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata e-	
	sperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dei	

	patti sociali, anche attraverso l'esercizio di attività di	
	insegnamento e di ricerca in materie attinenti;	
	b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare	
	impegno in campo sociale;	
	c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o	
	di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pub-	
	bliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute a-	
	deguate.	
	Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requi-	
	sito dell'indipendenza:	
	a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per og-	
	getto sociale attività contrastanti con lo scopo e le atti-	
	vità dell'impresa sociale;	
	b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri	
	del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni	
	regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi or-	
	gani di controllo, oppure che abbiano ricoperto' tali incari-	
	chi nel biennio precedente alla nomina.	
	ARTICOLO 18.- DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle ma-	
	terie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presen-	
	te atto, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministrato-	
	ri o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del	
	capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni	
	caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio che deve avvenire entro 120	

	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale op-	
	pure entro centottanta giorni dalla detta chiusura quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura so-	
	cietaria, quali il decentramento amministrativo, mutamenti di	
	legge in materia fiscale e variazioni del sistema informativo	
	e la distribuzione degli utili, nei limiti di cui al comma 3	
	articolo 3 del dec. lgs. 112/2017;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina del sindaco;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	g) in merito ai provvedimenti di diniego ad essi sottoposti	
	dagli aspiranti soci.	
	ARTICOLO 19.- DIRITTO DI VOTO - Il voto del socio vale in mi-	
	sura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso	
	(o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia	
	bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai	
	sensi dell'articolo 2466, comma 5, c.c.) non puo' partecipare	
	alle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 20.- ASSEMBLEA - L'assemblea deve essere convocata	

	dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale,	
	purche' in Italia. In caso di impossibilita' di tutti gli am-	
	ministratori o di loro inattivita', l'assemblea puo' essere	
	convocata dal sindaco o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata alternativamente con uno dei se-	
	guenti mezzi da inviarsi almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza:	
	- a mezzo lettera raccomandata, spedita ai soci al domicilio	
	risultante a norma di legge;	
	- a mezzo lettera consegnata a mano;	
	- a mezzo e-mail con conferma di lettura.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare. Nell'avviso di convocazione puo' essere prevista u-	
	na data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda con-	
	vocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco non	
	partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare	

	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del-	
	la societa', nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi	
	ARTICOLO 21.- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea e'	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta	
	al presidente dell'assemblea constatare la regolare costitu-	
	zione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione	
	dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assem-	
	blea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	ARTICOLO 22.- DELEGHE - Ogni socio che abbia diritto di in-	
	tervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da	
	soggetto non socio per delega scritta, che deve essere con-	
	servata dalla societa'. Nella delega deve essere specificato	
	il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali fa-	
	colta'. Se la delega viene conferita per la singola assemblea	
	ha effetto anche per la seconda convocazione.	
	ARTICOLO 23.- VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni del-	
	l'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal pre-	
	sidente e dal segretario se nominato o dal Notaio. Il verbale	
	dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve es-	
	sere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	ARTICOLO 24.- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'assemblea	
	e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	

	rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera	
	con la maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi	
	previsti all'articolo 18 lettere d), e), ed f) e' comunque	
	richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presen-	
	te atto che per particolari decisioni richiedono diverse spe-	
	cifiche maggioranze.	
	ARTICOLO 25.- BILANCIO E UTILI - Gli esercizi sociali si	
	chiudono il 31.12 di ogni anno; il primo esercizio si chiude	
	il 31.12.2018. Dagli utili netti risultanti dal bilancio, de-	
	ve essere dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destina-	
	re a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il	
	quinto del capitale. E' vietata la distribuzione, anche in	
	forma indiretta, di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs.	
	112/2017, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve,	
	comunque denominati, in favore di fondatori, amministratori,	
	soci, lavoratori o collaboratori ed altri componenti degli	
	organi sociali anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versa-	
	ta possono essere effettuati dai soci, anche non in propor-	
	zione alle rispettive quote di partecipazione al capitale so-	
	ciale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa vi-	
	gente in materia fiscale e di raccolta del risparmio. Salvo	

	diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a	
	favore della società devono considerarsi infruttiferi.	
	ARTICOLO 26.- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - La società si	
	scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipo-	
	tesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare	
	gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine	
	di 20 (venti) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se	
	del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno	
	o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Il patrimonio residuo, dedotto del capitale effettivamente	
	versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i	
	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui al-	
	l'articolo 3 comma 3 lettera a) del dec. lgs. 112/2017, e'	
	devoluto ad altri enti del Terzo settore, costituiti ed ope-	
	ranti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art.16 comma 1	
	del dec. lgs. 112/2017.	
	ARTICOLO 27.- RINVIO - Per tutto quanto altro non previsto e	
	stabilito nel presente atto, valgono le disposizioni di legge	

	in materia.	
	ARTICOLO 28.- AMMINISTRAZIONE - La societa' e' amministrata	
	da un amministratore unico che dura in carica a tempo inde-	
	terminato sino a revoca o dimissioni. Quale primo amministra-	
	tore e' nominato il signor Albarella Giovanni, nato a San Ni-	
	cola La Strada (CE) il giorno cinque agosto millenovecento-	
	cinquantasette, codice fiscale LBR GNN 57M05 I056C, residente	
	in San Nicola La Strada (CE) alla Via Firenze n.25, della cui	
	identita' personale io Notaio sono certo, che accetta la ca-	
	rica dichiarando che non si trova in alcuna delle cause di i-	
	neleggibilita' e di essere in possesso dei requisiti di ono-	
	rabilita', professionalita' ed indipendenza di cui al preceden-	
	te art.17 bis.	
	ARTICOLO 28 BIS. - SINDACO - Quale sindaco e' nominato il	
	dottor MIELE BRUNO, nato a Casandrino (Napoli) il ventisei	
	settembre millenovecentocinquantatrè, codice fiscale: MLI BRN	
	53P26 B925N, residente in Grumo Nevano alla via V.Cimmino	
	n.45 iscritto nel registro dei revisori legali al n.38208	
	giusta decreto pubblicato in G.U. in data 21.4.1995 n.31 BIS,	
	IV serie speciale, in possesso dei requisiti di legge, non-	
	che' dei requisiti di onorabilita', professionalita' ed indi-	
	pendenza di cui al precedente art.17 bis.	
	ARTICOLO 29.- SPESE - Le spese del presente atto cedono a ca-	
	rico della societa', precisandosi che le stesse ammontano a	
	euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero).	

24 di 24